

Indice

- Obbligo di cooperazione al momento della proroga dell'indennità di perdita di guadagno per indipendenti legata al coronavirus
- Precisazione sulla fatturazione del materiale di protezione

Trovate ulteriori informazioni, link e documenti da scaricare sull'argomento coronavirus alla rubrica Informazioni per terapisti praticanti - Coronavirus del sito web dell'OmL TC:

<https://www.oda-kt.ch/it/informazione-per-terapisti-praticanti/coronavirus/>

Obbligo di cooperazione al momento della proroga dell'indennità di perdita di guadagno per indipendenti legata al coronavirus

Nelle Corona News del 30 giugno e del 3 luglio 2020 vi abbiamo comunicato che il diritto all'indennità di perdita di guadagno è stato prorogato fino al prossimo 16 settembre e che chi, in seguito alla valutazione provvisoria, è stato penalizzato in quanto non si è tenuto conto del reddito definitivo soggetto all'AVS, può richiedere una rettifica presentando una tassazione definitiva presso l'ufficio competente fino al 16 settembre.

Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che questa proroga del diritto all'indennità di perdita di guadagno è rivolta alle le persone che dopo il 16 maggio hanno realmente subito un calo di fatturato a causa delle misure del coronavirus. **Nell'ambito dell'obbligo generale di collaborare, le persone beneficiarie di indennità di perdita di guadagno sono pertanto tenute a comunicare all'ufficio cantonale competente se e da quando non subiscono più alcuna perdita di guadagno.**

Numerosi cantoni hanno pubblicato rispettivi moduli o link, anche se a volte utilizzano formulazioni molto diverse. Tuttavia, tutti sono d'accordo su una cosa: conformemente all'obbligo di collaborare non occorre richiedere indennità di perdita di guadagno se queste non sono più giustificate.

L'OmL TC ritiene che sia suo dovere richiamare l'attenzione su questa restrizione. In linea di principio il pagamento dell'indennità viene prorogato fino al prossimo 16 settembre.

Precisazione sulla fatturazione di materiale di protezione

Poiché esistono ancora dubbi in merito alla fatturazione del materiale di protezione, il team di assicuratori medicina complementare ha deciso di adottare una procedura unitaria.

È ancora valido il principio di bas) finora comunicato dall'OmL TC secondo cui il materiale di protezione può essere fatturato mediante la cifra tariffale 999 indicando «Materiale di consumo» o incluso nella tariffa oraria per la durata delle misure.

Il team di assicuratori medicina complementare* ha tuttavia precisato la procedura come segue:

- **Il materiale di protezione per terapiste/i può all'occorrenza essere incluso nella tariffa oraria.** A questo proposito occorre tener conto di eventuali tetti massimi per la tariffa oraria accettati da alcuni assicuratori.
- **Il materiale di protezione per clienti va fatturato separatamente alla tariffa 999 indicando un testo libero.**

La fatturazione di materiale di protezione per clienti mediante la tariffa 999 non implica automaticamente un'assunzione dei costi da parte dell'assicuratore. L'OmL TC consiglia di informare in modo trasparente le/i clienti in merito a (eventuali) costi aggiuntivi.

* Il team di assicuratori medicina complementare comprende le seguenti società di assicurazione: Assura, Concordia, CSS, Groupe Mutuel, Helsana, ÖKK, Sanitas, SWICA, Sympany e Visana.